

Decreto n. 399.25
Prot. n. 23010

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica e s.m.i.;
- Visto il D.M. n. 270 del 22.10.2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 308 del 03.06.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12.06.2024 ed entrato in vigore il 12.07.2024;
- Visto il D.R. n. 333.21 del 17 giugno 2021 relativo allo scioglimento della Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione – SSDS a decorrere dal 17 giugno 2021;
- Visto il D.R. n. 340.21 del 24 giugno 2021 di istituzione e attivazione della Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come lingua straniera;
- Visto il Regolamento della Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come lingua straniera, emanato con D.R. 456.16 del 28.11.2016 e modificato con D.R. n. 369.21 del 8.07.2021;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 698.23 del 14.12.2023;
- Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come lingua straniera nella seduta del 18.01.2024 relativa alla nomina della Commissione per la revisione del Regolamento della Scuola di Specializzazione;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10.06.2025 che ha approvato le modifiche al Regolamento della Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come lingua straniera, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come lingua straniera riunitosi in data 9.06.2025;
- Ritenuto opportuno modificare il Regolamento della Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come lingua straniera;
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 25 giugno 2025;

DECRETA

l’emanazione del “Regolamento della Scuola di Specializzazione in Didattica dell’italiano come lingua straniera” nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente Regolamento è pubblicato all’Albo on line e nel sito web dell’Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Siena, 27 giugno 2025

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari)*

La responsabile del procedimento: f.to dott.ssa Silvia Tonveronachi*

La compilatrice: dott.ssa Francesca Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull’accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la Scuola di Specializzazione in Didattica dell'Italiano come Lingua Straniera (d'ora in avanti: Scuola) prevista dall'articolo 3, lettera c) della Legge 204/1992, attivata sperimentalmente nell'a.a. 1998-1999 e definitivamente acquisita all'ordinamento per effetto dell'art. 1, comma 16 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4.

Art. 2

Ambiti e finalità della Scuola di Specializzazione

La Scuola si propone di formare esperti con uno specifico profilo professionale nei settori della didattica della lingua e cultura italiana per le scuole e agenzie formative all'estero, nella didattica dell'italiano nelle scuole pubbliche in Italia per discenti di lingua straniera e nell'associazionismo per i corsi rivolti al pubblico dei migranti, e infine nella valutazione e certificazione delle competenze linguistiche.

A tal fine, la Scuola ha il compito di far acquisire conoscenze e sviluppare competenze inerenti l'insegnamento, la promozione e la valutazione delle competenze dell'italiano come lingua seconda e straniera in Italia e all'estero, nel quadro generale della cultura italiana in una pluralità di contesti di apprendimento e di insegnamento.

Art. 3

Organi della Scuola di Specializzazione

Sono organi della Scuola

- a) Il/La Direttore/Direttrice
- b) Il Consiglio

Art. 4

Direttore/Direttrice della Scuola

Il/La Direttore/Direttrice rappresenta la Scuola e sovrintende alle attività della stessa, svolgendo anche funzioni di impulso e di promozione delle sue attività e di raccordo con il Dipartimento di Studi Umanistici. Può designare un/una Direttore/Direttrice vicario/a che lo/la sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Il/La Direttore/Direttrice della Scuola:

- a) presiede il Consiglio della Scuola di cui fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio;
 - b) comunica al Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici l'attribuzione delle ore di docenza per lo svolgimento dei Moduli e dei seminari previsti dall'ordinamento didattico della Scuola;
 - c) propone al Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici l'attribuzione di risorse da destinare alle attività della Scuola;
 - d) per motivi di necessità o d'urgenza, assume con proprio provvedimento gli atti di competenza del Consiglio della Scuola quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella primaseduta successiva;
 - e) propone al Consiglio per la loro approvazione le nomine dei coordinatori dei percorsi professionalizzanti della Scuola;
 - f) redige e sottopone al Consiglio per la sua approvazione il Documento di programmazione annuale e il Documento di Monitoraggio e Riesame delle attività della Scuola;
 - g) supervisiona le attività relative ai processi di assicurazione della qualità attivati dall'Ateneo;
 - h) esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
- L'incarico di Direttore/Direttrice dura quattro anni ed è rinnovabile solo una volta.

Art. 5

Il Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è composto da docenti dell'Università per Stranieri di Siena che afferiscono e dai responsabili di moduli formativi e di seminari professionalizzanti attivati per l'anno accademico

in corso.

Il Consiglio della Scuola si riunisce almeno tre volte all'anno, su iniziativa del/della Direttore/Direttrice o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti con pieni diritti. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del/della Direttore/Direttrice, il Consiglio della Scuola è convocato dal/dalla componente docente più alto/a in grado e anziano/a in ruolo.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 10.03.1982 n. 162 fa parte del Consiglio una quota di rappresentanti degli studenti e delle studentesse eletta o nominata con le modalità indicate nel Regolamento Generale d'Ateneo. Al Consiglio può partecipare personale tecnico amministrativo assegnato alla Scuola di Specializzazione la cui presenza non incide sul numero legale.

Il Consiglio:

- 1) coordina le attività didattiche al fine di raggiungere gli obiettivi formativi della Scuola;
- 2) determina e sottopone agli organi accademici il regolamento e l'ordinamento didattico della Scuola;
- 3) delibera l'attivazione dei moduli formativi e le modalità di copertura degli stessi nell'ambito della programmazione didattica biennale;
- 4) delibera sulle modalità di svolgimento dei moduli formativi e dei seminari professionalizzanti e sulla loro durata;
- 5) delibera sul calendario delle attività accademiche;
- 6) delibera sul riconoscimento dei titoli di studio per l'ammissione alla Scuola, sul riconoscimento dei crediti (CFU), sulle istanze degli studenti e delle studentesse;
- 7) approva le attività di tirocinio;
- 8) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti alla Scuola;
- 9) definisce nel rispetto della libertà di insegnamento, dello Statuto e del Regolamento di Ateneo, nonché delle altre norme di legge vigenti:
 - a. il curriculum offerto agli studenti e alle studentesse iscritti e iscritte;
 - b. gli obiettivi delle varie attività formative e le eventuali propedeuticità;
 - c. i requisiti di ammissione e le condizioni di passaggio da un anno di corso al successivo;
 - d. la tipologia dell'offerta didattica, degli esami e delle altre forme di verifica del profitto degli studenti e delle studentesse;
 - e. le modalità di frequenza dei corsi.

È consentita la partecipazione per via telematica alle sedute del Consiglio.

Art. 6

Elezione del/della Direttore/Direttrice

Il/La Direttore/Direttrice della Scuola è eletto a maggioranza semplice degli aventi diritto fra i professori e le professoresse di prima fascia o di seconda fascia afferenti alla Scuola. La votazione è valida se vi partecipano almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 7

Carico didattico dei e delle docenti della Scuola di Specializzazione

Dalla data di entrata in vigore del Decreto di emanazione del presente Regolamento e nel rispetto delle procedure ivi contenute, le attività espletate nel suo ambito concorrono a determinare l'impegno didattico di 120 ore previsto dall'art. 1, comma 16 della Legge n. 230 del 4 novembre 2005.

Art. 8

Criteri di ammissione

Possono essere ammessi alla Scuola tutti gli studenti e le studentesse in possesso di diploma di laurea triennale, quadriennale vecchio ordinamento e/o magistrale, nonché di un titolo conseguito all'estero e considerato equipollente purché la loro carriera universitaria pregressa sia riconosciuta (o riconoscibile dal Consiglio della Scuola) in termini di CFU secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'ammissione è regolata da una selezione, che avviene per titoli o prove.

La Commissione giudicatrice viene nominata dal Consiglio della Scuola e ha il compito di valutare i titoli dei candidati ai fini dell'ammissione diretta con riconoscimento crediti e di redigere e valutare le prove per coloro che non dispongono dei titoli sufficienti per l'ammissione diretta.

Gli/le aspiranti all'ammissione dovranno dichiarare eventuali altri titoli posseduti al momento dell'iscrizione.

Possono essere ammessi ogni anno alla Scuola fino ad un massimo di 50 iscritti.

Gli studenti e le studentesse stranieri e straniere devono essere in possesso di una competenza di italiano certificata tramite CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera – Livello C2, con punteggio minimo 75/100 (o tramite altro titolo certificatorio equivalente), o accertata dal Consiglio.

Art. 9

Riconoscimento crediti formativi

Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini dell'ammissione diretta e del conseguimento del diploma di Scuola di Specializzazione:

- a) titolo di Dottore di ricerca su tematiche attinenti gli obiettivi formativi della Scuola;
- b) titolo di Master di primo livello attinente agli obiettivi formativi della Scuola;
- c) titolo di Master di secondo livello attinente agli obiettivi formativi della Scuola;
- d) abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso attinenti agli obiettivi formativi della Scuola;
- e) certificazione di competenza in didattica dell'italiano a stranieri;
- f) corso di specializzazione sui temi attinenti agli obiettivi formativi della Scuola.

I titoli devono essere già conseguiti al momento dell'iscrizione. Titoli conseguiti successivamente al momento dell'iscrizione alla Scuola non potranno essere presi in considerazione.

La richiesta di riconoscimento di crediti deve essere inoltrata congiuntamente alla domanda di iscrizione e sarà presa in esame da una Commissione nominata dal Consiglio della Scuola.

Il numero massimo dei crediti totali riconoscibili per i due anni di corso non potrà comunque essere superiore a 50 CFU.

Art. 10

Frequenza

La frequenza alla Scuola di Specializzazione è obbligatoria.

Gli studenti e le studentesse che nel primo anno risultino assenti a oltre il 30% delle ore di lezione o delle attività on line previste per ogni singolo modulo formativo sono tenuti a produrre una circostanziata giustificazione scritta al Consiglio della Scuola che si riserva la possibilità di non ammettere alla prova d'esame il/la richiedente. In ogni caso si dovranno concordare attività integrative con il responsabile dell'insegnamento.

Gli studenti e le studentesse che nel secondo anno risultino assenti a oltre il 30% delle ore di lezione previste per il percorso professionalizzante sono tenuti a produrre una circostanziata giustificazione scritta al Consiglio della Scuola che si riserva la possibilità di non ammettere alla prova d'esame il/la richiedente. In ogni caso si dovranno concordare attività integrative con il coordinatore del percorso professionalizzante.

Il controllo della frequenza avviene attraverso il tracciamento delle attività svolte on line e tramite una raccolta firme per le attività in presenza.

Art. 11

Struttura delle attività della Scuola

La durata del corso è biennale. Il totale dei CFU rilasciati dalla Scuola è 120.

Le attività formative della Scuola comprendono didattica teorico-frontale, seminari di approfondimento, tutorato professionalizzante, attività di laboratorio, tirocini, tesi finale, gruppi di apprendimento in rete e studio individuale.

La didattica teorico-frontale è erogata in moduli formativi (di durata variabile in rapporto ai contenuti) organizzati per aree che fanno riferimento prevalentemente ai seguenti settori scientifico-disciplinari:

- LIFI-01/A – Linguistica italiana
- LICO-01/A – Letteratura italiana contemporanea
- ITAL-01/A – Letteratura italiana
- GLOT-01/A – Glottologia e linguistica
- GLOT-01/B – Didattica delle lingue moderne
- PHIL-04/B – Filosofia e teoria dei linguaggi
- PAED-01/A – Pedagogia generale e sociale

Il piano generale della attività didattica della scuola intende perseguire in particolarei seguenti obiettivi:

- a. Sviluppare una solida base di competenze linguistiche e culturali necessarie a gestire le complesse tematiche dell'italiano diffuso fra stranieri e del contatto tra lingue e culture, in Italia e all'estero;
- b. Formare all'uso delle metodologie e delle tecniche didattiche più adeguate alle esigenze di formazione professionale di figure operanti nel settore dell'italiano L2;
- c. Adeguare le competenze necessarie per operare nei contesti scolastici dove è presente la figura del discente straniero al fine di aumentarne le competenze linguistiche in italiano armonizzandole con il resto delle conoscenze utili per portare a compimento con profitto il percorso scolastico.

La frequenza al primo anno della Scuola ha lo scopo principale di rinforzare e ampliare le conoscenze di base relative ai profili professionali per i quali la Scuola prepara.

Nel secondo anno vengono sviluppate competenze in relazione a differenti percorsi professionalizzanti. Ogni anno vengono attivati almeno due percorsi professionalizzanti, salvo richieste specifiche. L'attivazione di ogni singolo percorso professionalizzante è vincolata alla presenza di un numero minimo di studenti e di studentesse stabilito di volta in volta dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

In ogni percorso professionalizzante è prevista la figura del/della Coordinatore/trice, che è chiamato/a ad armonizzare la definizione dei risultati di apprendimento attesi e a coordinare l'indicazione dei livelli di competenza da raggiungere.

Il piano dell'offerta formativa e dei percorsi professionalizzanti attivati è deciso biennialmente dal Consiglio della Scuola, tenendo conto delle esigenze di formazione dei corsisti e dell'analisi delle esigenze provenienti dal mondo dellavoro, ed è riportato sul sito della Scuola.

I programmi dei moduli formativi e dei seminari professionalizzanti e il calendario delle attività didattiche sono indicati sul sito della Scuola.

Art. 12

Passaggio all'anno successivo di corso

Al termine del primo anno e del secondo anno di Scuola lo studente/la studentessa deve sostenere esami teorico-pratici per il passaggio all'anno successivo e per l'ammissione alla prova finale.

Le commissioni di esame sono suddivise per aree tematiche, che raggruppano i moduli formativi, e per blocchi di seminari relativi ai percorsi professionalizzanti della Scuola. Le varie commissioni esprimono ciascuna un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e sulle relative attività previste per le aree tematiche e per i blocchi di seminari professionalizzanti. Il giudizio è espresso in trentesimi.

Possono essere previste per i singoli moduli o seminari professionalizzanti prove intermedie di esonero la cui valutazione contribuirà a formare il giudizio globale sul livello di preparazione dello studente per il passaggio d'anno o per l'ammissione alla prova finale.

Gli studenti e le studentesse di primo anno che non superano tutte le prove o che non si presentano agli appelli previsti possono comunque iscriversi al secondo anno con debito formativo da rimuovere entro il primo appello d'esame di secondo anno.

Gli studenti e le studentesse di secondo anno che non superano tutte le prove previste per l'anno di

corso potranno ripetere l'anno di corso una sola volta, senza obbligo di frequenza, pagando il corrispettivo delle tasse per l'anno che si deve ripetere.

Gli studenti e le studentesse della Scuola che hanno interrotto la carriera da più di due anni e da meno di cinque possono, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola, rientrare nel percorso formativo pagando una quota fissa annuale per il recupero degli anni di interruzione degli studi fissata dal Consiglio di Amministrazione. Gli studenti e le studentesse che hanno interrotto le carriere da più di cinque anni e intendono riprendere gli studi devono fare apposita richiesta al Consiglio che valuterà i CFU da recuperare e le modalità per il loro recupero, contestualmente dovranno pagare una quota fissa annuale per il recupero degli anni di interruzione degli studi fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Attività di Tirocinio

Le attività di tirocinio previste sono vagliate dal Consiglio della Scuola.

I tirocini potranno essere svolti presso i Centri di ricerca CILS, CLUSS e DITALS e presso gli enti e le istituzioni pubbliche e private con cui il Dipartimento ha stipulato una convenzione, il cui elenco è accessibile sul sito dell'Ateneo. Il progetto di attività del tirocinio deve essere preventivamente approvato dal Consiglio della Scuola. A tal fine il Consiglio valuta la congruità del progetto con il percorso formativo dello studente o della studentessa al quale indicano i passaggi procedurali per l'acquisizione dei crediti previsti.

Ogni CFU di tirocinio corrisponde a 25 ore di attività.

Art. 14

Valutazione delle attività formative

Le attività della Scuola di Specializzazione seguono i criteri di assicurazione della qualità forniti dal Presidio di Qualità e sono sottoposte alla valutazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, anche sulla base di questionari distribuiti periodicamente agli studenti e alle studentesse della Scuola.

Art. 15

Prova finale

Il diploma di Specializzazione si consegue previo superamento, al termine del biennio, di una prova finale che consiste nella stesura di un elaborato la cui realizzazione è seguita da un tutor (scelto dallo/a studente/studentessa) e da un/una revisore/a (indicato dal/dalla tutor). Per l'ammissione alla prova finale, lo studente/la studentessa deve aver conseguito tutti i CFU previsti dall'ordinamento didattico della Scuola per le attività diverse dalla prova finale stessa.

L'approvazione dell'elaborato e il superamento dell'esame finale comportano l'acquisizione dei CFU stabiliti dall'Ordinamento didattico della Scuola.

La consegna dell'elaborato definitivo al tutor e al revisore deve avvenire in forma digitale almeno 15 giorni prima delle date fissate annualmente dal Consiglio della Scuola per la pubblicazione on line dei risultati finali e indicate sul sito della Scuola.

Il voto finale corrisponde alla media ponderata degli esami, espressa in settantesimi, con l'aggiunta di 0-5 punti assegnati all'elaborato. Può essere assegnata la lode, ove il punteggio raggiunto (media più punteggio assegnato all'elaborato) sia di 70/70, nei casi in cui vi sia il parere favorevole sia del tutor, sia del revisore. La formazione del punteggio è a cura del tutor, che comunica agli uffici il voto finale almeno sette giorni prima della data fissata per la pubblicazione on line dei risultati.

Art. 16

Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico e, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio di Dipartimento nel quale è incardinata la Scuola. È quindi emanato con Decreto del/della Rettore/Rettrice.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo, a meno che non sia diversamente disposto dagli Organi competenti.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari in vigore.